



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI
UP Centrale Acquisti

CAPITOLATO D'APPALTO

G033_2024 - Gara europea a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di certificazione della rendicontazione finanziaria (Audit) dei progetti di ricerca competitivi finanziati da programmi nazionali, comunitari e internazionali, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CUI S01279680480202400034 - RUP dott.ssa Silvia Borselli.



Sommario

1. OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2. OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	4
3. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	4
4. REQUISITI MINIMI INDEROGABILI DEL SERVIZIO	6
4.1 Auditor con funzione di responsabile del servizio	6
4.2 Consulenti Senior	7
5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	8
6. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
7. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	10
8. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE	10
9. LA VERIFICA DI CONFORMITÀ	11
10. INADEMPIMENTI E PENALITÀ	11
11. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	12
12. RECESSO	13
13. PAGAMENTO DELLE FATTURE	13
14. REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO	14
15. NUOVE CONVENZIONI CONSIP	15
16. PROROGA CONTRATTUALE E QUINTO D'OBBLIGO	15
17. GARANZIA DEFINITIVA	16
18. SPESE CONTRATTUALI	16
19. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. CESSIONE DEI CREDITI. SUBAPPALTO	16
20. FORO COMPETENTE	17
21. CODICE DI COMPORTAMENTO	17

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore per l'esecuzione del servizio di certificazione dei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca in cui l'Ateneo è coinvolto a vario titolo (coordinatore, partner, terza parte etc.) tra cui:

- progetti finanziati nell'ambito degli schemi di finanziamento a gestione diretta e indiretta dell'Unione Europea (come a titolo esemplificativo e non esaustivo: Horizon Europe, LIFE, Erasmus+, EU4Health, European Partnerships, Interreg, Fondi Strutturali FESR, FEASR, FSE etc.)
- progetti di ricerca a valere su schemi di finanziamento nazionale, con particolare focus sui progetti finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (PRIN, FIS, FISA etc.), progetti finanziati da altri Ministeri, o agenzie governative, progetti finanziati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, progetti di fondazioni;

Quanto indicato nel precedente capoverso ha una funzione esemplificativa e non esaurisce le tipologie di progetti per i quali può essere richiesta la certificazione del rendiconto finanziario o la produzione di documenti assimilabili.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che l'Ateneo vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.



2. OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei servizi meglio specificati negli articoli a seguire.

Il presente accordo quadro ha durata di 48 mesi, in conformità a quanto disposto dall'art. 59, co. 1 del d.lgs. 36/2023, con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Università degli Studi di Firenze potrà affidare i singoli servizi.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro.

L'Università si riserva il diritto di chiedere al Fornitore di effettuare audit intermedi e finali per il medesimo progetto, sia nel caso in cui questo sia esplicitamente previsto dal programma di finanziamento, sia per esigenze organizzative della Struttura.

Nel caso di audit intermedi sarà quindi possibile impegnare le risorse per effettuare i successivi audit periodici, se previsti, e l'audit finale. In caso di progetti il cui termine, anche a causa di proroga, è successivo alla scadenza dell'accordo quadro, il Fornitore si impegna comunque a portare a termine tutte le verifiche (intermedie, se previste, e finale), senza alcun onere accessorio ed alle medesime condizioni dell'Accordo quadro.

3. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi € 400.000,00 (IVA esclusa),

L'onorario dell'attività di audit verrà calcolato in percentuale sul totale dei costi rendicontati e verificati: l'onorario massimo posto a base di gara è pari allo 0,9% dei costi rendicontati e verificati.

Non vi è quindi un importo predeterminato. Si precisa che il controllo di tutte le spese rendicontate, puntuale o a campione, dovrà seguire tassativamente i criteri stabiliti dall'Ente finanziatore.

ATTENZIONE: In sede di gara l'offerta sarà espressa come sconto percentuale, in ribasso rispetto alla commissione offerta, per la certificazione di un importo massimo complessivo di costi pari a 44.444.444.44euro.

In sede di esecuzione del contratto l'onorario sarà così calcolato:

onorario = costi verificati X commissione offerta

commissione offerta = 0,9% X sconto percentuale offerto

Pertanto, più basso sarà lo sconto offerto, minore sarà la commissione offerta.

Esempio:

commissione massima	Ribasso offerto	costi rendicontati e verificati	commissione offerta	onorario
0,90%	1%	100.000,00 €	0,009%	9,00 €
0,90%	5%	100.000,00 €	0,045%	45,00 €
0,90%	7%	100.000,00 €	0,063%	63,00 €
0,90%	12%	100.000,00 €	0,108%	108,00 €
0,90%	19%	100.000,00 €	0,171%	171,00 €
0,90%	28%	100.000,00 €	0,252%	252,00 €
0,90%	31%	100.000,00 €	0,279%	279,00 €
0,90%	40%	100.000,00 €	0,360%	360,00 €
0,90%	58%	100.000,00 €	0,522%	522,00 €
0,90%	60%	100.000,00 €	0,540%	540,00 €
0,90%	78%	100.000,00 €	0,702%	702,00 €

Per i progetti finanziati nell'ambito dei programmi comunitari Horizon 2020 e Horizon Europe, così come in tutti gli altri casi in cui i costi indiretti (overhead) siano computati in modo forfettario sulla base dei costi diretti e non siano soggetti a rendicontazione e pertanto a verifica puntuale da parte dell'auditor, il calcolo dell'onorario dovrà tassativamente escludere questa voce. Al contrario, nel caso in cui le regole dell'ente finanziatore prevedano la rendicontazione e quindi la verifica puntuale anche dei costi indiretti (overhead), questi potranno essere inclusi nel calcolo dell'onorario.

L'Università non accetterà onorari calcolati in maniera difforme a quanto indicato sopra; in caso di difformità, si prevede l'applicazione di penali.

4. REQUISITI MINIMI INDEROGABILI DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà identificare almeno n. 2 figure di riferimento, segnatamente:

- a) n. 1 Auditor responsabile del servizio;
- b) almeno n. 4 Consulenti senior

i cui profili saranno soggetti a valutazione nell'offerta tecnica.

Con riferimento alle figure professionali, si richiede l'individuazione di una rosa di esperti, che dovrà essere presentata in sede di offerta tecnica. Essa potrà essere ampliata durante l'esecuzione del servizio, con figure che dovranno obbligatoriamente garantire un profilo qualitativamente equiparabile a quello dei consulenti senior indicati in fase di valutazione.

L'affidatario dovrà avere la capacità tecnica ed operativa di gestire più richieste contemporaneamente.

4.1 Auditor con funzione di responsabile del servizio

È obbligatoriamente richiesta l'identificazione nominativa di n. 1 Auditor con le funzioni di Responsabile del servizio. Tale figura sarà il referente unico per tutte le attività del gruppo di lavoro incaricato delle verifiche e si interfacerà con l'UP Ricerca nazionale (Unità Di Processo) dell'Area Infrastrutture e Servizi per la Ricerca di Ateneo.

Fornirà i suoi recapiti (indirizzo fisico, telefonico, e-mail) per ogni comunicazione relativa al servizio in oggetto e sarà responsabile dei membri del gruppo di lavoro.

L'Appaltatore dovrà garantire che il **Responsabile del servizio** abbia:

- un'esperienza di almeno 10 anni nel controllo finanziario dei programmi quadro comunitari e nella certificazione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, principalmente maturata presso università italiane o presso altre amministrazioni pubbliche italiane o enti privati italiani di grandi dimensioni;
- ottima proprietà della lingua italiana (letta, scritta e parlata);
- conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di gestione e rendicontazione di finanziamenti di ricerca;
- conoscenza certificata della **lingua inglese almeno di livello B2** (letta, scritta e parlata);
- conoscenze informatiche di base: utilizzo di posta elettronica, browser web, utilizzo di cartelle condivise, strumenti di elaborazione testi e dati.



Le **principali funzioni** del **Responsabile del servizio**, individuato dall'Appaltatore, dovranno essere:

- monitorare il buono ed efficiente andamento delle prestazioni secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, dallo Schema di Contratto e dalle eventuali condizioni migliorative contenute nell'offerta tecnica;
- presidiare sull'organizzazione generale del servizio al fine di garantire un elevato livello qualitativo del servizio erogato;
- adottare tutti gli accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;
- adottare tutte le opportune misure per sostituire il personale, qualora richiesto dall'Università;
- essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti connessi all'esecuzione del servizio;
- provvedere all'organizzazione del servizio coordinando le attività dei consulenti senior, in base alla numerosità e alla complessità dei progetti di ricerca oggetto di rendicontazione;
- monitorare le attività svolte e fornire tempestivamente al RUP ogni informazione utile ai fini del monitoraggio del contratto in fase di esecuzione.

Il responsabile sarà il referente unico per tutta l'attività del gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. Egli dovrà garantire la sua reperibilità, fornendo un recapito fisico, telefonico e di posta elettronica per tutte le comunicazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato e dovrà garantire una risposta alle richieste entro 48 ore, salvo casi di urgenza - debitamente segnalati nell'oggetto della comunicazione – a cui dovrà dare riscontro entro 24 ore. Nel caso in cui si ravvisasse, in sede di singolo audit, l'incoerenza del CV di uno o più componenti del gruppo incaricato della verifica, il coordinatore si impegna in prima persona a sostituire la persona non idonea.

4.2 Consulenti Senior

I consulenti senior, individuati dall'Appaltatore, dovranno possedere:

- un'esperienza di almeno 5 anni nel controllo finanziario dei programmi quadro comunitari e nella certificazione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali,

principalmente maturata presso università italiane o presso altre amministrazioni pubbliche italiane o enti privati italiani di grandi dimensioni;

- un'ottima proprietà della lingua italiana (letta, scritta e parlata);
- conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di gestione e rendicontazione di finanziamenti di ricerca;
- conoscenza certificata della lingua inglese almeno di livello B1 (letta, scritta e parlata);
- conoscenze informatiche di base: utilizzo di posta elettronica, utilizzo di cartelle condivise, browser web, strumenti di elaborazione testi e dati.

Tenuto conto della numerosità dei progetti oggetto di certificazione e delle strutture dell'Università coinvolte, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un team di consulenti senior non inferiore a 4 unità con le caratteristiche di cui sopra i cui CV saranno oggetto di valutazione in sede di gara.

Ogni attività di certificazione e le relative attività propedeutiche dovranno essere eseguite da almeno n. 2 consulenti senior; solo in casi particolari e previo accordo con la struttura richiedente, potrà essere accettata la presenza di un solo consulente senior per l'esecuzione di determinate certificazioni.

Il responsabile del servizio potrà scegliere liberamente a quali consulenti senior affidare ciascuna certificazione nell'ambito del team indicato in sede di offerta.

I consulenti senior potranno essere affiancati nello svolgimento delle fasi propedeutiche al rilascio del certificato da massimo un consulente junior. Nel caso in cui si ravvisasse, in sede di singolo audit, l'incoerenza del CV di uno o più componenti del gruppo incaricato della verifica, il responsabile del servizio si impegna in prima persona a sostituire la persona non idonea.

5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A seguito della procedura di gara, verrà sottoscritto un accordo quadro con l'operatore economico.

Per ciascun progetto oggetto di certificazione, il servizio consiste nella:

1. verifica di ammissibilità dei costi sostenuti e della congruità delle rendicontazioni rispetto alla disciplina comunitaria e nazionale in materia;



2. rilascio del certificato di audit e/o compilazione della documentazione prevista dall'ente finanziatore al fine dell'attestazione della regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute, rispettando le scadenze previste per i singoli progetti sottoposti a controllo;
3. eventuale supporto nel caso in cui il progetto verificato sia poi sottoposto ad un audit di secondo livello da parte dell'ente finanziatore.

Nella prima fase, si dovrà procedere all'esame e alla verifica dei giustificativi di spesa e della relativa documentazione di supporto, della loro veridicità, della loro inerenza al progetto di ricerca e della congruità della rendicontazione rispetto alla disciplina comunitaria e nazionale in materia.

Si precisa che il controllo di tutte le spese certificate, puntuale o a campione, dovrà seguire i criteri stabiliti dall'Ente finanziatore.

La verifica di ammissibilità dei costi potrà avvenire in più momenti, durante l'arco di vita del progetto oggetto di controllo, che saranno indicati dall'Università in base alle caratteristiche specifiche del progetto stesso.

L'esito positivo di questo controllo determinerà il rilascio di un certificato da allegare alla rendicontazione finale. La forma e il contenuto dei certificati e degli altri documenti connessi alle verifiche effettuate devono essere conformi alle istruzioni e alle linee guida emanate dai rispettivi enti finanziatori.

Le attività saranno svolte prevalentemente da remoto, con la messa a disposizione dei documenti in formato digitale da parte dei Dipartimenti e degli uffici centrali di Ateneo, tramite cartelle condivise, la consultazione in loco dei documenti originali sarà residuale. Il Fornitore dovrà essere in grado di garantire il pieno rispetto della confidenzialità delle informazioni e della documentazione condivise ai fini della verifica.

Se necessario per assicurare una verifica efficace ed efficiente, l'Ateneo si riserva tuttavia la facoltà di richiedere che l'audit sia svolto in presenza presso una delle sedi dell'Università di Firenze e con l'ausilio di documentazione cartacea e/o digitale, senza alcun onere aggiuntivo a carico della stessa.

L'Ateneo non fornirà alcuna documentazione aggiuntiva – contabile, scientifica o di qualunque altra natura – rispetto al minimo previsto dalle check list dei singoli programmi di



finanziamento, salvo casi eccezionali da concordare singolarmente e che dovranno essere puntualmente motivati.

Considerata la natura dei contratti di finanziamento, l'eterogeneità e le relative tempistiche di rendicontazione, non sarà possibile per l'Università distribuire le richieste di certificazione in maniera uniforme nel corso di esecuzione del contratto. Ne consegue che l'Appaltatore dovrà far fronte a probabili picchi di richieste di servizio con una struttura organizzativa idonea che preveda un responsabile del servizio ed un team di consulenti senior adeguati.

Premesso che l'Ateneo si impegna a richiedere ciascuna prestazione con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza di rendicontazione, la certificazione finanziaria dovrà essere obbligatoriamente consegnata dall'Auditor almeno 10 giorni prima della scadenza per l'invio del rendiconto all'ente finanziatore.

6. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

7. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

8. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

9. LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

I contratti attuativi sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

10. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizio.

Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche

provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

11. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

12. RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

13. PAGAMENTO DELLE FATTURE

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco ufficio che sarà comunicato dal RUP, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In caso di audit intermedi, in occasione della prima verifica sarà emesso un buono d'ordine di importo pari a quello dell'intero audit, includendo quindi anche i successivi audit periodici, se previsti, e l'audit finale. L'importo del contratto attuativo sarà pari all'importo massimo per la complessiva attività di verifica.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

14. REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici *Indice Istat [691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale*.

Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula.

Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile



preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

15. NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro/contratti attuativi qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

16. PROROGA CONTRATTUALE E QUINTO D'OBBLIGO

È altresì consentita la proroga tecnica di cui all'art. 120, co. 11 del d.lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

17. GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo, pari al 2% del valore dell'Accordo Quadro, verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

18. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

19. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. CESSIONE DEI CREDITI. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo. Diversamente, la



cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata all'Ateneo e dal medesimo accettata.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

20. FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi sarà competente il Foro di Firenze.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché [nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://www.unifi.it/vp-9661-amministrazione-trasparente.html>